

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di AVELLINO

12 NOV. 2024

Prot.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Patrizia Savignano



REP. 2144/2024

TRIBUNALE DI AVELLINO
Sezione Prima Civile
Ufficio procedure concorsuali

Il Tribunale riunito in camera di consiglio e così composto:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) dott. Gaetano Guglielmo | PRESIDENTE rel. |
| 2) dott.ssa Michela Palladino | GIUDICE |
| 3) dott. Pasquale Russolillo | GIUDICE |

a scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale dell'8-10-2024, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. 1786/2024 RG avente ad oggetto omologa concordato preventivo (n. 3/2022 C.P.), su ricorso proposto da **Alto Calore Servizi s.p.a.**, in persona del legale rappresentante, con sede in Avellino al corso Europa n. 21 (iscritta al Registro delle Imprese di Avellino al n. REA AV-116869, part. Iva 00080810641), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Fauceglio e Amedeo Guerriero

Nei confronti di

Massa dei Creditori della Procedura di Concordato Preventivo n.3/2022 C.P., in persona dei Commissari Giudiziali avv.ti Niccolò Abriani e Rosa D'Ascoli

e sull'opposizione proposta da **T.A.V.A. di Angelo Trunfio & C. s.r.l.**, in persona del legale rappresentante (p.iva 00128950649), elettivamente domiciliata in Avellino alla via Dante n. 31 presso lo studio dell'avv. Floriana Taccone che la rappresenta e difende come da mandato in atti

nonché

sul ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, iscritto al n. 120/2024 P.U, proposto dall'avv. **Mario di Salvia**

Esposizione dei fatti processuali

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avellino con istanza depositata in data 7.9.2021 ha richiesto, ex art. 7 L. Fall., la dichiarazione di fallimento della società Alto Calore Servizi s.p.a. (procedura prefallimentare iscritta al n. 112/2021), deducendo che la società è assoggettabile alla procedura fallimentare ai sensi dell'art 14 del T.U. società partecipate, e ritenendo sussistente il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza della stessa.

Al ricorso del P.M. è stato riunito il ricorso di fallimento n. 126/2021, proposto da Azienda Speciale Regionale Molise Acqua per un credito esposto di euro 1.155.617,09, derivante da fornitura idrica.

Con ordinanza collegiale resa in data 19 ottobre 2021 questo Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza in base al disposto dell'art. 27, co. 1° CCII (richiamato dall'art. 3 del d.lgs. n. 270 del 1999 come novellato dall'art. 350 del CCII) in favore del Tribunale di Napoli, quale sede della sezione specializzata in materia di imprese, ritenendo ricorrere i presupposti per l'accesso della società alla procedura di cui al D.lgs 270/1999 nell'ipotesi di accertamento dello stato di insolvenza.

Il procedimento dinanzi al Tribunale di Napoli è stato sospeso all'udienza del 22 dicembre 2021, a seguito della proposizione del regolamento di competenza da parte del creditore istante Azienda Speciale Regionale Molise Acqua.

Con ordinanza del 18 maggio 2022 la Suprema Corte ha confermato la statuizione di questo Tribunale, dichiarando la competenza del Tribunale di Napoli.

Il procedimento sospeso non è stato riassunto e l'Azienda Speciale Regionale Molise Acqua ha rinunciato all'istanza di fallimento a suo tempo proposta.

Con ricorso del 13 luglio 2022 (iscritto al n. 3/2022 C.P.) la società Alto Calore Servizi s.p.a., ha depositato domanda prenotativa ai sensi dell'art. 161 co. VI L.F. con riserva di presentare nel termine a concedersi un accordo di ristrutturazione

dei debiti ex art. 182 bis e ss. L.F. o un piano di concordato con continuità diretta ovvero, in estrema ipotesi, di un concordato liquidatorio.

Con decreto del 19.7.2022 è stato assegnato il termine di giorni sessanta, decorrente dal deposito della domanda ex art. 161 co. VI L.F., per la presentazione del piano e della documentazione di cui ai commi II e III dell'art. 161 L.F. o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F., con la nomina dei Commissari Giudiziali nelle persone degli avvocati Niccolò Abriani e Rosa D'Ascoli, al fine di vigilare sull'attività che la società andrà a compiere sino alla scadenza del suddetto termine, e con le conseguenziali statuizioni in ordine agli obblighi informativi a carico della società proponente.

Con decreto del 16 settembre 2022 il Tribunale, acquisito il parere favorevole dell'organo commissariale, ha prorogato di ulteriori 60 giorni il termine per il deposito del piano concordatario o della domanda di cui all'art. 182 bis L.F., decorrente dalla scadenza del termine già concesso, confermando tutti gli obblighi e le prescrizioni imposte nell'originario provvedimento.

La ricorrente ha formalizzato la proposta concordataria prima della scadenza del termine assegnato e prorogato, concesso ai sensi dell'art. 161 comma 6 L.F.

Con decreto del 10 gennaio 2023 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo con continuità diretta della società ricorrente, previa affermazione della propria competenza, della verifica della ritualità della proposta e della completezza della documentazione allegata al ricorso.

Con tale decreto è stata fissata l'adunanza dei creditori per l'udienza del 16 maggio 2023, con la conferma dei commissari giudiziali già nominati nella fase di riserva, e con le altre statuizioni previste dall'art. 163 L.F.

A seguito della richiesta avanzata dalla società in concordato di differimento dell'adunanza dei creditori, e all'esito della convocazione della società proponente svoltasi alla presenza dei commissari giudiziali, è stata disposta con provvedimento del Giudice Delegato emesso in data 23 marzo 2023 la sospensione dell'adunanza dei creditori fissata per tale data e la nuova

comparizione delle parti per il giorno 2 maggio 2023, in attesa del provvedimento del Presidente della Regione Campania relativo all'affidamento del servizio idrico integrato (e della preannunciata conseguente modifica del piano), considerato presupposto per la fattibilità del piano concordatario, da sottoporre al vaglio dei creditori.

A seguito dell'emanazione del Decreto Presidenziale n. 44 del 28 aprile 2023 (con il quale il Presidente della Regione Campania, nell'esercizio del poterdovere conferitogli ai sensi della legge n.142/2022, ha affidato alla Società la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Distrettuale Irpino fino a tutto il 31-12-2027, oltre alla conferma, in via temporanea fino al 30.06.2024, anche dei comuni ricadenti nella provincia di Benevento) la società ha depositato in data 28 giugno 2023 una modifica del piano di concordato, in particolare per quanto concerne i preventivati flussi da destinare al pagamento dei creditori.

A seguito della relazione informativa dei commissari giudiziali, con la quale sono stati segnalati elementi incidenti sull'utile prosieguo della procedura, il G.D. con provvedimento del 27-7-2023 ha disposto che la società proponente fornisca i relativi chiarimenti in particolare sui seguenti punti: a) "le motivazioni della scelta di pagamenti differenziati e non uniformi tra i vari fornitori, che di regola dovrebbero essere proporzionali in caso di insufficienza di liquidità in modo da evitare trattamenti preferenziali; b) se vi siano concrete iniziative o accordi con il maggior creditore (HERA COMM S.p.A, fornitrice di energia elettrica, che ha maturato successivamente al deposito della domanda un credito per complessivi euro 15.052.432,91) circa la regolamentazione o postergazione del credito rispetto alla naturale scadenza, attesa l'essenzialità ai fini della continuazione dell'attività della fornitura di energia elettrica; c) se vi siano altri crediti non soddisfatti nel periodo che va dalla presentazione della domanda di concordato in bianco all'attualità, depositando attestazione da parte degli enti previdenziali e assistenziali e dell'Agenzia delle Entrate."

Il G.D con il suindicato provvedimento interlocutorio si è riservato di riferire al Collegio in ordine alla modifica/integrazione del piano di concordato presentato

dalla società e per gli altri provvedimenti di competenza, all'esito dei chiarimenti richiesti alla proponente.

Con memoria depositata in data 5 settembre 2023, la società proponente ha relazionato sui punti in contestazione.

Con relazione depositata in data 16-10-2023, la Società ha documentato l'intervenuto accordo con la società fornitrice di energia elettrica HERA Comm s.p.a., che prevede il pagamento dilazionato dell'ingente esposizione debitoria accumulata nel periodo post-concordato, anche con la previsione della soddisfazione di parte del credito nella fase successiva all'omologa quale credito prededucibile.

A seguito dei chiarimenti forniti dalla società, il Tribunale con provvedimento del 5-12-2023 (non rilevando elementi ostativi al prosieguo della procedura concordataria, ritenendo impregiudicata ogni valutazione di convenienza riservata ai creditori e, salvo ogni successivo accertamento e verifica demandata all'organo commissariale, in particolare in ipotesi di emersione di circostanze rilevanti ex art. 173 e 186 bis ultimo comma Legge Fall, non ravvisando i presupposti per procedere alla revoca del concordato secondo le citate disposizioni, stante l'adeguamento del piano alle disposizioni emanate dall'autorità regionale) ha fissato la nuova data del 7 maggio 2024 per l'adunanza dei creditori, onerando i commissari giudiziali di darne comunicazione ai singoli creditori, unitamente alla proposta del debitore per come modificata, entro quaranta giorni dalla comunicazione del decreto, e di redigere la relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, depositandola in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima dell'adunanza.

In adempimento di quanto disposto all' art.172 L.F. i commissari hanno depositato la relazione particolareggiata comunicata ai creditori.

All'adunanza dei creditori del 7 maggio 2024 è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, avendo espresso voto favorevole creditori per un importo di € 98.641.568,62 (di cui € 90.472.167,59 quali voti pervenuti ante

adunanza), ma, non essendo stata raggiunta la maggioranza delle singole classi (art. 177, c. 1 L.F.), il Giudice Delegato ha demandato ai Commissari giudiziali di relazionare sul raggiungimento delle maggioranze prescritte alla scadenza dei venti giorni successivi ai sensi dell'art. 178, c. 4, L.F., indicando le dichiarazioni di voto pervenute.

I Commissari giudiziali in data 7 giugno 2024 hanno depositato la relazione sul raggiungimento delle maggioranze prescritte.

Con provvedimento collegiale dell'11-6-2024 è stata fissata per la comparizione delle parti e dei commissari giudiziali ai fini dell'eventuale omologa del concordato l'udienza del 17 settembre 2024, disponendosi la pubblicazione del decreto a norma dell'art. 17 L.F. presso il Registro delle Imprese e la notifica, a cura della proponente, ai commissari giudiziali e ai creditori dissenzienti, nonché demandando ai commissari giudiziali di depositare il loro motivato parere almeno dieci giorni prima dell'udienza.

La società proponente ha iscritto a ruolo il ricorso per l'omologa del concordato e nel termine prescritto i commissari giudiziali hanno depositato il parere finale.

In data 9 settembre 2024 è stato depositato atto di opposizione da parte del creditore dissenziente, in epigrafe indicato.

L'udienza del 17-9-2024 è stata differita all'1-10-2024 all'esito della relazione integrativa depositata dai commissari giudiziali su alcuni accadimenti di cui erano venuti a conoscenza dopo il deposito del parere finale, assegnando alla società termine sino a due giorni prima per il deposito di note a chiarimenti in ordine ai fatti segnalati; all'udienza dell'8-10-2024, presente il commissario giudiziale avv. Rosa D'Ascoli, i difensori e i consulenti della società ricorrente e il difensore della parte opponente, il Tribunale si è riservata la decisione.

La proposta di concordato preventivo

La proposta presentata dalla società prevede una ristrutturazione dei debiti attraverso la continuità aziendale diretta per tutta la durata del piano; il piano concordatario non prevede la liquidazione di alcuno degli assets nell'attuale



disponibilità della Società, ma prevede il solo recupero dei crediti verso utenti morosi, comunque non oggetto di cessione in favore dei creditori.

La proposta di concordato, come modificata e integrata dalla società in data 23.06.2023, prevede, nel termine massimo di anni quattro dalla data della presumibile omologa:

-l'integrale pagamento delle spese di procedura e dei crediti prededucibili;

-l'integrale pagamento dei creditori con privilegio mobiliare generale;

-il pagamento in percentuale dei creditori chirografari ripartiti in sette classi

con una riduzione di un anno dei tempi di esecuzione della proposta, rispetto al piano originario e una modestissima e trascurabile variazione della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari.

Le classi in cui sono stati suddivisi i creditori per posizioni omogenee, sono rimaste inalterate rispetto all'originaria proposta, e sono le seguenti:

Classe 1: Creditori privilegiati "dilazionati", per il danno subito, pagati integralmente oltre il biennio dall'omologa (Agenzia delle Entrate per transazione fiscale per dilazione), solo classe di voto;

Classe 2: Creditori chirografari previdenziali - 50% di sanzioni ed interessi - (INPS); percentuale di soddisfo offerta pari al 30% entro quattro anni dall'omologa;

Classe 3: Creditori chirografari per imposte, tasse e compensi di riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione, Comuni per imposte locali, Regione per Tasse automobilistiche e altri); percentuale di soddisfo offerta pari al 30% entro quattro anni dall'omologa;

Classe 4: Creditori chirografari per forniture di beni e servizi (fornitori; fondi rischi); percentuale di soddisfo offerta pari al 14,30% entro 4 anni dall'omologa;

Classe 5: Banche; percentuale di soddisfo offerta pari al 14,30% entro quattro anni dall'omologa;

7 

Classe 6: Creditori chirografari rappresentati da amministrazioni locali fruitori dei servizi di distribuzione dell'acqua, per somme effettivamente riscosse dagli utenti finali e non rimborsate; percentuale di soddisfo offerta pari al 14,30% entro 4 anni dall'omologa; inoltre, saranno a questi creditori consegnati gli SFP ACS di importo pari al 85,70% del credito come descritto nel Piano;

Classe 7: Regione Campania ed altri enti chirografari; percentuale di soddisfo offerta pari al 14,30% entro quattro anni dall'omologa.

La proposta sottoposta alla valutazione dei creditori prevede la continuità diretta dell'attività imprenditoriale ed il soddisfacimento dei creditori tramite l'utilizzo dei flussi di cassa netti prodotti dalla prosecuzione dell'attività di impresa, con l'incasso di crediti pregressi e l'apporto di risorse esterne.

Più nel dettaglio, la società proponente si è impegnata a soddisfare i propri creditori tramite:

l'utilizzo dei flussi di cassa derivanti dalla continuazione dell'attività (il cash flow della continuità è preventivato in € 20.128.889 dal 2024 al 2027) e delle disponibilità liquide, pari al 30-4-2024 ad euro 14.404.249, ivi comprese le somme attualmente oggetto di azioni esecutive, ancora non definite, che a seguito dell'omologa del piano verranno svincolate;

l'utilizzo dell'incasso dei crediti commerciali, stimato al 30/4/2024 in euro € 34.558.256 (preventivato nell'ammontare di € 44.184.780 al netto dei crediti anteriori, incassati nel 2023, per euro 9.626.523,55) come da relazione del legale officiato dalla società;

l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della Regione Campania a titolo di E.R.C. a seguito dell'accordo con la Regione Campania per € 25.157.972 relative al periodo 2020-2023, già maturate e non erogate in quanto soggette alla condizione dell'omologa del concordato;

le somme derivanti dal conguaglio dei costi sostenuti per l'energia elettrica 2022 stimato in € 10.666.983 e prudenzialmente abbattuto del 14%, pari ad euro 9.173.605.

Si stima, pertanto, un totale di flussi nel suddetto arco temporale di euro 78.264.999,29, oltre alle somme già maturate messe a disposizione della Regione Campania di euro 25.157.972,00 per complessivi euro 103.422.971,29 da destinare al soddisfacimento del fabbisogno concordatario, stimato in € 74.742.387, oltre al pagamento dei debiti prededucibili della continuità non pagati nel corso delle annualità 2022-2023.

Per effetto delle rettifiche apportate il passivo, comprendente anche le spese di procedura e i crediti prededucibili, ammonta a € 217.686.786, con un fabbisogno concordatario stimato alla data del 30-4-2024 di € 109.084.041.

Le valutazioni dei commissari giudiziali

I Commissari hanno proceduto ad una esaustiva ed approfondita analisi delle poste attive, del fabbisogno concordatario, del piano industriale a supporto della domanda, apportando le dovute rettifiche, e alla valutazione della relazione del professionista indipendente che ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché la sua idoneità a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quella che riceverebbe in caso di liquidazione.

Le conclusioni rassegnate dall'organo commissariale nella relazione ex art. 172 l.f. sono nel senso che:

- *non sono ravvisabili profili che depongono nel senso della evidente non realizzabilità degli obiettivi contenuti nel Piano, con riferimento alla soddisfazione dei creditori secondo le percentuali e la tempestiva preventivata;*
- *margini di incertezza, per molti versi connaturali alla procedura concorsuale prescelta, concernono il realizzo dei crediti e alla generazione, nell'arco di tempo prefissato, dei flussi finanziari, per i quali la società ha comunque appostato degli appositi fondi rischi;*
- *la concreta realizzabilità degli obiettivi prefissati è legata inoltre all'apporto di risorse esterne della Regione Campania e all'adozione di ulteriori misure di contenimento dei costi, anche in considerazione della prevista modifica dell'ambito territoriale di competenza;*



- che il giudizio comparativo rispetto all'alternativa liquidatoria e in senso lato fallimentare, porta alla conclusione che la soluzione concordataria sia per i creditori quella più conveniente, oltre che necessaria per assicurare la continuità del servizio pubblico.

Conclusioni sostanzialmente ribadite nel parere definitivo reso dall'organo commissariale ex art. 180 L.F. che qui si trascrivono:

- la proposta concordataria è conforme alla previsione normativa;*
- la proposta e le condizioni di concordato sono state approvate a larga maggioranza dei creditori e non sono pervenute opposizioni di sorta;*
- non sono emersi condizioni ostative di cui all'art. 173 L.F., non essendosi ravvisati atti in frode ai creditori o atti non autorizzati durante la gestione post-concordato;*
- le alternative alla soluzione concordataria prescelta non determinano migliori prospettive soddisfattive per i creditori.*

In particolare in ordine al giudizio comparativo con scenari diversi dal concordato in continuità i CCGG hanno rimarcato che *per il regime che governa la gestione del servizio idrico, non sarebbe ipotizzabile né una continuità indiretta, né la vendita in blocco ad altro operatore di libera scelta della società, ritenendo condivisibile la stima fatta dalla società ed oggetto di apposita relazione tecnica in ordine al valore di subentro che il soggetto terzo, all'esito di una gara per l'affidamento del servizio, sarebbe tenuto a corrispondere alla società, per acquisire la disponibilità dei beni necessari per l'esercizio dell'attività di erogazione di servizi idrici.*

Sempre nell'ottica comparativa l'organo commissariale ha evidenziato come le risorse aggiuntive poste a disposizione dalla Regione Campania presuppongono la continuazione dell'attività e verrebbero meno nell'alternativa ipotesi di concordato liquidatorio e tanto più nell'apertura di altra procedura concorsuale; in entrambe le ipotesi verrebbe meno anche l'affidamento del servizio idrico, subordinato per espressa previsione contenuta nel provvedimento concessorio all'omologa del concordato, che determinerebbe inevitabilmente la contrazione



del valore dell'azienda unitariamente intesa e la necessità di procedere alla liquidazione dei singoli assets, oltre che negative ripercussioni sui livelli occupazionali e sull'esigenza di indubbio interesse generale alla continuità del servizio.

Sulla base delle condivisibili argomentazioni svolte dall'organo commissariale appare evidente che l'unica soluzione concretamente praticabile, in presenza di un conclamato stato di decozione, per la conservazione dell'azienda (e di riflesso anche a tutela degli interessi dei creditori ad una migliore soddisfazione possibile delle proprie pretese) sia la procedura concordataria prescelta, anche a voler considerare le utilità che potrebbero derivare dall'esperimento delle azioni revocatorie e risarcitorie in ipotesi di apertura di altra procedura concorsuale.

Al contempo i CCGG hanno evidenziato non pochi profili di incertezza riguardo alla concreta realizzabilità dell'obiettivo di risanamento della società nei termini prospettati nel piano, in relazione alle oggettive difficoltà della valutazione prognostica su alcuni introiti preventivati per l'adempimento degli obblighi assunti: in primis l'incertezza concerne il realizzo dei crediti preesistenti alla domanda di concordato, in relazione alle difficoltà risalenti nel tempo di incasso dei crediti commerciali in aggiunta all'alta percentuale di crediti per insoluti per utenze domestiche, come evidenzia anche l'analisi patrimoniale ed economica svolta dalla stessa ricorrente; tale aspetto è stato considerato dai CCGG di primaria rilevanza, in quanto nel totale dei flussi disponibili per il piano di concordato, pari ad € 103.422.971, sono compresi crediti anteriori alla domanda di concordato per l'ammontare stimati nella relazione del legale di € 35.643.640,14, sulla base di una rilevante svalutazione operata rispetto al valore nominale.

Non poca incertezza è stata espressa inoltre per il realizzo del conguaglio atteso nel 2024 sul costo dell'energia elettrica del 2022, derivante dall'incremento dei costi dell'energia ribaltabili sulla tariffa, così come per l'effettiva percezione dei flussi di cassa liberi discendenti dalla continuità della gestione per il periodo 2024-2027, stimati in € 20.128.890.

I CCGG hanno opportunamente segnalato nella relazione ex art. 172 L.F., sottoposta alla valutazione del ceto creditorio, *che il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano relativamente ai flussi finanziari preventivati, richiede un più incisivo intervento volto al contenimento dei costi di gestione, avuto riguardo ai negativi risultati di gestione che hanno caratterizzato sia la fase ante concordato che quella di osservazione, e considerato che il fatturato, in relazione al tipo di attività esercitata in regime non concorrenziale, non subisce sensibile variazione, per cui è logico ritenere che la redditività di gestione è legata più al contenimento dei costi che all'operatività dell'impresa sul mercato.*

In conclusione i CCGG, pur esprimendo un giudizio sostanzialmente positivo sulla proposta concordataria avanzata dalla debitrice, in particolare ritenendola più conveniente rispetto a soluzioni alternative liquidatorie e per certi versi l'unica concretamente praticabile per la salvaguardia dei valori aziendali, hanno evidenziato tutte le incertezze legate alla concreta attuazione del piano, per cui si può ritenere che l'informazione resa ai creditori, ai fini di una ponderata e consapevole espressione di voto, sia stata completa ed esaustiva.

L'esito delle operazioni di voto

Il ceto creditorio si è espresso in senso favorevole rispetto alla proposta concordataria sopra descritta.

Al termine delle votazioni è stata raggiunta la maggioranza prescritta dall'art. 177, comma 1, L.F., anche con riferimento alle classi di creditori ammesse al voto.

Nello specifico all'esito dell'udienza del 7 maggio 2024, il ceto creditorio chirografario ammesso al voto è risultato pari a complessivi € 130.945.551,13, suddiviso nelle seguenti classi:

CLASSE 1: Creditori privilegiati "dilazionati", per il danno subito, pagati integralmente oltre il biennio dall'omologa (Agenzia delle Entrate per transazione fiscale per dilazione), ammontare dei crediti ammessi al voto € 4.165.157,00, maggioranza richiesta € 2.082.579,44;

CLASSE 2 Creditori chirografari previdenziali - 50% di sanzioni ed interessi - (INPS); percentuale di soddisfo offerta pari al 30% entro 4 anni dall'omologa, ammontare dei crediti ammessi al voto € 49.562,00, maggioranza richiesta € 24.782,20;

CLASSE 3 Creditori chirografari per imposte, tasse e compensi di riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione, Comuni per imposte locali, Regione per Tasse automobilistiche e altri); percentuale di soddisfo offerta pari al 30% entro 4 anni dall'omologa, ammontare dei crediti ammessi al voto € 256.510,00, maggioranza richiesta € 128.256,09;

CLASSE 4 Creditori chirografari per forniture di beni e servizi (fornitori; fondi rischi); percentuale di soddisfo offerta pari al 14,30% entro 4 anni dall'omologa, ammontare dei crediti ammessi al voto € 93.589.656,00, maggioranza richiesta per approvazione classe € 46.794.829,00;

CLASSE 5 Banche; percentuale di soddisfo offerta pari al 14,30% entro 4 anni dall'omologa., ammontare dei crediti ammessi al voto € 498.885,00, maggioranza richiesta per approvazione classe € 249.443,69;

CLASSE 6 Creditori chirografari rappresentati da amministrazioni locali fruitori dei servizi di distribuzione dell'acqua, per somme effettivamente riscosse dall'ACS dagli utenti finali e non rimborsate; percentuale di soddisfo offerta pari al 14,30% entro 4 anni dall'omologa, ammontare dei crediti ammessi al voto € 18.623.794,00, maggioranza richiesta per approvazione classe € 9.311.897,85;

CLASSE 7 Regione Campania ed altri enti chirografari; percentuale di soddisfo offerta pari al 14,30% entro 4 anni dall'omologa, ammontare dei crediti ammessi al voto € 13.761.987,00; maggioranza richiesta per approvazione classe € 6.880.994,31.

Già in sede di adunanza dei creditori del 7 maggio 2024 è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, avendo espresso voto favorevole creditori per un importo di € 98.641.568,62 (di cui € 90.472.167,59 quali voti pervenuti ante adunanza), ma, non essendo stata raggiunta la maggioranza delle singole classi (art. 177, c. 1, L.F.) il Giudice Delegato ha demandato ai CCGG di

relazionare sul raggiungimento delle maggioranze prescritte alla scadenza dei venti giorni successivi ai sensi dell'art. 178, c. 4, L.F., indicando le dichiarazioni di voto pervenute.

Nei venti giorni successivi all'adunanza dei creditori, come relazionato dall'organo commissariale, sono pervenuti ulteriori voti favorevoli per un importo complessivo di € 8.022.733,37 e voti contrari espressi per € 403.409,00.

Dalla relazione sull'esito finale del voto dei CCGG emerge che, in considerazione dei voti pervenuti ante adunanza, dei voti espressi nel corso dell'adunanza e di quelli pervenuti post adunanza, sono risultati voti favorevoli per complessivi € 98.641.568,62 (pari al 75,33% dei crediti ammessi al voto) e voti contrari espressi per complessivi € 11.290.876,08 (pari all'8,62% dei crediti ammessi al voto); non hanno espresso il proprio voto soggetti titolari di crediti per € 21.013.106,43, da qualificarsi come voto contrario, per effetto della previsione di cui all'art. 177 L.F.

Alla luce delle manifestazioni di voto pervenute nel termine previsto dall'art. 177 L.F., è stata raggiunta anche la maggioranza per classi richiesta per l'approvazione della proposta di concordato, oltre a quella complessiva già raggiunta in sede di adunanza, non essendo stato raggiunto il quorum solo in due classi (CLASSE 5 "banche" e CLASSE 6 "comuni") sulle sette previste.

In questa sede va dato atto della regolarità delle operazioni di voto consapevolmente espresso dai creditori dopo il deposito della relazione ex art. 172 L.F., e che non sono state mosse contestazioni di sorta, nè in ordine al risultato del voto nè in ordine agli importi dei crediti ammessi al voto, incidenti sul calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione del concordato; inoltre, per quanto non decisivo ai fini del raggiungimento delle maggioranze richieste per l'approvazione del concordato, va confermata la statuizione del G.D. in ordine al riconoscimento del diritto di voto ai Comuni inseriti nella classe 6, per quanto soci della società in concordato, in base al principio, espresso dalla Suprema Corte, in tema di crediti dei soci postergati, secondo cui "in mancanza di una norma espressa - come è invece stabilito dall'art. 177, comma secondo,

l.fall. per i creditori privilegiati che siano integralmente soddisfatti, i quali sono per ciò solo indifferenti all'esito della procedura di omologa del concordato - non può affermarsi che i creditori postergati debbano essere sempre esclusi dal voto, in quanto indifferenti all'esito della proposta concordataria, dovendosi al contrario ritenere che il postergato - il quale è pur sempre un creditore del proponente-, abbia comunque un interesse giuridicamente rilevante ad esprimere il proprio gradimento o meno sulla proposta concordataria rispetto all'alternativa fallimentare, in considerazione degli ulteriori apporti alla massa attiva che potrebbero derivare dall'una (si pensi soltanto all'intervento della c.d. finanza esterna), ovvero dall'altra (le azioni di responsabilità o quelle revocatorie nei confronti di altri postergati già soddisfatti) fra le possibili soluzioni della crisi (Cass. Sez 1 n.16348 del 2018)".

Va considerato che in tema di votazione nel concordato la partecipazione al voto è la regola, mentre l'esclusione dallo stesso deve essere espressamente prevista dalla legge (Cass. 10/02/2011, n. 3274) e le ipotesi di esclusione sono tipizzate, né può ritenersi che il socio in quanto tale sia in una posizione di conflitto di interessi, tanto più che nel caso in esame trattasi di una larghissima base societaria, di cui fanno parte tutti gli enti territoriali interessati dal servizio idrico, e i crediti dagli stessi maturati non sono relativi ad anticipazioni o finanziamenti ricadenti nella disciplina della postergazione ex art. 2647 c.c., bensì per lo più a somme riscosse dall'Alto Calore di spettanza dei Comuni.

Il Passivo e il Fabbisogno Concordatario

All'esito delle verifiche effettuate dagli organi della procedura l'importo del passivo è lievitato a € 217.686.786, di cui € 183.345.131 per debiti preesistenti alla domanda di concordato e € 34.341.655 riferibili a debiti maturati nella fase concordataria, e, pertanto, da soddisfare in prededuzione.

In tale importo sono comprese le spese di procedura e di assistenza per il piano, stimate in € 1.816.701.

Sulla scorta dello stato passivo riclassificato per classi e per rango, la proposta di concordato, approvata dai creditori, determina il seguente fabbisogno concordatario alla data del 30.4.2024:

- Importo da pagare spese di procedura e di assistenza per il piano 100% € 1.816.701;
- Creditore con privilegio speciale (pegno) BCC 100% € 442.575;
- Creditori con privilegio spec. Comune di Prata Principato Ultra € 38.433 100;
- Creditori con privilegio generale dipendenti 100% € 2.757.297;
- Creditori con privilegio generale finanziarie 100% € 345.740;
- Creditori con privilegio generale altri 100% € 38.529;
- Creditori con privilegio generale art. 2751 bis 2-5, 5 ter c.c. 100% € 823.071;
- Creditori garantiti da MCC 100% € 266.583;
- Creditori garantiti da CDP 100% € 4.264.115;
- Creditori con privilegio generale INPS-INAIL- e fondi pensione 100% € 368.238;
- Creditori con privilegio generale Agenzia Entrate ed altri 100% € 38.047.307;
- Interessi passivi privilegiati 100% € 3.190.991;
- Danno subito dai creditori privilegiati pagati oltre il biennio dall'omologa 100% € 4.165.157;
- Crediti previdenziale Inps chirografari per natura - Transazione Previdenziale 30,00% € 14.869;
- Creditori per imposte, tasse e oneri di riscossione chirografari (Agenzia della Riscossione ed altri enti) 30,00% € 76.953;
- Fornitori e altri debiti commerciali 14,30% € 13.383.321;
- Banche 498.885 14,30% 71.341;
- Comuni 14,30% € 2.663.202,50;



-Regione Campania - Arera - Cogei - Csea-Provincia 14,30% € 1.967.964;

Sulla base del prospetto redatto dai Commissari Giudiziali nel parere ex art. 180 L.F. l'importo dei debiti concorsuali da pagare ammonta a € 74.742.387, cui va aggiunto l'importo dei crediti prededucibili maturati sino alla data del 30-04-2024 di € 34.341.655 da soddisfare integralmente, per un importo totale di € 109.084.041.

Il piano di realizzo e il fabbisogno concordatario, comprensivo come detto dei crediti prededucibili maturati nella fase post-concordato, sono stati esposti dai commissari giudiziali nell'apposita tabella (pagina 13 del parere depositato ai sensi dell'art. 180 L.F.), cui si rinvia per un dettagliato esame.

Risultati della gestione economica e finanziaria nel periodo post-concordato

L'esito dei controlli riferiti al periodo di osservazione che va dal 13/7/2022 al 30/4/2024 evidenzia un risultato operativo negativo sia per il periodo dal 13/07/2022 al 31/12/2022 che per l'intero esercizio 2023, con un miglioramento solo nel primo quadrimestre del 2024 dove il risultato assume valore positivo, ed è caratterizzato da un rilevante incremento dei costi e dei debiti, per come relazionato dagli organi della procedura, cui si rinvia per una dettagliata analisi.

Valutazione del Tribunale sul regolare svolgimento della procedura e sulle condizioni per l'omologa

L'art. 180 l.f. stabilisce che il Tribunale in sede di omologa è chiamato a definire le eventuali opposizioni proposte dagli interessati, nonché a verificare in ogni caso la regolarità dello svolgimento della procedura e l'esito della votazione.

La Suprema Corte ha chiarito che spetta inoltre all'autorità giudiziaria, anche in fase di omologa ed indipendentemente dalle opposizioni eventualmente proposte, verificare la persistenza delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato preventivo, ed in particolare la completezza informativa, la fattibilità giuridica e la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al concordato - anche se già vagliate con il decreto di apertura della procedura - , nonché l'assenza di atti in frode ai creditori o di atti straordinari non autorizzati

contrastanti con gli obiettivi del piano o comunque lesivi della par condicio creditorum (cfr. Cass. S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521).

Non essendo state proposte opposizioni da parte di alcuno dei creditori sotto il profilo della convenienza del concordato, in questa sede il Collegio è chiamato a riscontrare la ritualità del procedimento e l'avvenuta osservanza degli adempimenti prescritti dalla legge, nonché ad esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato tramite la verifica dell'effettiva realizzabilità della causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento: in tema di concordato preventivo il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti.

Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta: quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro"(Cass. sez. un. 23.1.2013 n. 1521).

I successivi arresti giurisprudenziali hanno esteso l'ambito del controllo del giudice in sede di omologa, che è tenuto a verificare oltre la fattibilità giuridica della proposta concordataria, in termini di non incompatibilità del piano con norme inderogabili, anche la sua fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, in termini di sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi

a

(con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta (Cass. 9061/2017, Cass. 19 dicembre 2023, n. 35423).

Tali principi vengono maggiormente in rilievo nell'ipotesi di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis L. Fall., perchè qui la rigorosa verifica della fattibilità "in concreto" ancor più presuppone un'analisi inscindibile dei presupposti giuridici ed economici, dovendo il piano con continuità essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa in un contesto in cui il favor per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale è accompagnato da una serie di cautele inerenti il piano e l'attestazione, tese a evitare il rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori, al cui miglior soddisfacimento la continuazione dell'attività non può che essere funzionale (Cass. n. 9061-17).

In linea con le coordinate di siffatto indirizzo, è dunque possibile affermare che la previsione dell'art. 186-bis, u.c., L.Fall., attribuendo al tribunale il potere di revocare l'ammissione al concordato con continuità aziendale qualora l'esercizio dell'attività di impresa risulti manifestamente dannoso per i creditori, non implica che l'organo giudicante abbia il compito di procedere alla valutazione della convenienza economica della proposta, ma che si debba verificare che l'andamento dei flussi di cassa e dell'indebitamento sia coerente con l'obiettivo del risanamento dell'impresa così come indicato nella proposta e nel piano, e che non sia tale da erodere le prospettive di soddisfazione dei creditori.

In tal senso resta pur sempre riservata ai creditori la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto all'alternativa fallimentare o comunque liquidatoria, oltre che la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi, mentre è sempre sindacabile in sede giurisdizionale la proposta concordataria ove totalmente implausibile cioè prima facie irrealizzabile (Cass. 9 marzo 2018, n. 5825, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16562 del 2021).

Tale opzione interpretativa trova riscontro nella previsione del CCII che circoscrive i limiti della verifica da compiersi in ordine alla fattibilità del piano intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati (art.

112 co 1 lett. g CCII) , e secondo il disposto dell'art 47 CCI per il caso di concordato in continuità aziendale il sindacato del giudice è circoscritto alla "ritualità della proposta ", con la precisazione che "la domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali".

In altri termini per il concordato in continuità il legislatore richiede che la proposta ed il piano risultino percorribili e coerenti con il dichiarato fine del risanamento dell'impresa e della conservazione dell'asset aziendale, oltre che in grado di assicurare la soddisfazione dei creditori in misura almeno pari all'alternativa liquidatoria.

Da quanto sopra esposto in conclusione è possibile delineare i tre momenti del controllo demandato al Tribunale in sede di omologa del concordato: 1) controllo sulla completezza e regolarità degli atti, in esse comprese la logicità e coerenza delle attestazioni; 2) controllo sulla legittimità degli atti, intesa come rispetto delle norme di legge, di carattere sostanziale e processuali ; 3) controllo (di merito) sulla idoneità degli atti, intesa come conformità alla causa concreta del concordato, con riferimento alla astratta capacità della proposta (e del piano) di assolvere la sua funzione di regolazione della crisi di impresa, con soddisfazione dei creditori non apparente e anche in tempi non irragionevoli, fermo restando che lo scrutinio di ammissibilità della domanda di concordato non può estendersi al vaglio della convenienza economica, riservata al ceto creditorio, se non nell'ipotesi considerata dall'art. 180 4° comma L.F. di proposizione di opposizione da parte del creditore dissenziente che contesti la convenienza della proposta.

Nella specie si esula da tale previsione, posto che l'unica opposizione proposta non verte sul profilo della convenienza della soluzione concordataria rispetto a soluzioni alternative, bensì essenzialmente sulla collocazione e ammontare del credito ammesso al voto.

Va innanzitutto verificata la “regolarità della procedura” che coinvolge in primis la permanenza delle condizioni di ammissibilità per l’accesso alla procedura concorsuale, già deliberate nel decreto di apertura.

Al riguardo, devono confermarsi i presupposti per l’accesso alla procedura in quanto:

- vi è la competenza di questo Tribunale , come già argomentato nel provvedimento di concessione del termine ex art. 161 comma 6 L.F., alla luce dell’interpretazione letterale dell’art. 27 del Codice della Crisi, all’epoca già in vigore, che affida alla competenza del tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese (di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 168 del 2003) solo i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese “in” amministrazione straordinaria (e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione), e non anche quelli avanzati da una società astrattamente assoggettabile alla disciplina dell’amministrazione straordinaria non ancora aperta; in quest’ultima evenienza la competenza spetta al Tribunale del circondario ove l’impresa ha la sede e svolge la propria attività, non venendo in rilievo l’art. 27 CCII, che, contenendo il testuale riferimento alle imprese “in” amministrazione straordinaria, presuppone, ai fini della competenza del Tribunale c.d specializzato, la concreta e già avvenuta ammissione a detta procedura (in tal senso Cassazione civile, sez. VI, 09 Luglio 2021, n. 19618);

- sotto il profilo soggettivo la società è assoggettabile all’invocata procedura concorsuale, posto che la natura di società a partecipazione pubblica non preclude l’accesso alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare (e ora dal Codice della Crisi), come espressamente previsto dal testo unico in materia di società partecipate (art. 14, comma 1 d.lgs. n. 175/2016) a norma del quale “Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39”;

 21

- è di tutta evidenza che la società presenta i requisiti di cui all'art. 1 L.F. in relazione sia all'indebitamento, sia all'attivo che al fatturato;

- è parimenti incontrovertibile la sussistenza del presupposto oggettivo di cui all'art. 160 L.F. per poter accedere al concordato preventivo, desumibile sia dal rapporto fra ricavi e costi della produzione, sia dall'ingente ammontare dei debiti esigibili nel breve periodo e risalenti nel tempo, che la società non è riuscita a fronteggiare con le ordinarie risorse; come già evidenziato nel decreto di apertura le evidenze contabili confermano l'incapacità della società di fa fronte con regolarità alle proprie obbligazioni: difatti nella situazione di bilancio riferita all'ultimo esercizio viene esposta una consistente perdita di 33.523 migliaia di euro, benché l'ACS, nell'esercizio 2021, abbia realizzato un fatturato di 54.913 migliaia di euro, in forte aumento del 23,40% rispetto all'esercizio precedente.

Già nel decreto di apertura sono stati evidenziati i seguenti elementi sintomatici dello stato di profonda ed irreversibile crisi economico-finanziaria, riportati nella relazione dei professionisti fiduciari della società:

-l'indice di liquidità (Acid test = 66,00%) presenta un valore contenuto e quindi insufficiente a raggiungere l'equilibrio finanziario a breve termine mediante le risorse immediatamente disponibili;

-l'incidenza del risultato d'esercizio rispetto al fatturato è passata dal +0,10% dell'anno 2020 al -61,05% del 2021;

-l'indice di redditività del capitale proprio (ROE) evidenzia un peggioramento (+0,00% nel 2020 e -39,20% nel 2021). Anche durante il periodo di osservazione nella fase post ammissione si conferma l'andamento negativo dei risultati di esercizio, con un sensibile aumento dell'esposizione debitoria (lievitata ad oltre 217 milioni di euro) e del conseguente fabbisogno concordatario che ha accentuato lo squilibrio economico e finanziario, ricollegabile ad una serie di fattori, quali la cospicua morosità degli utenti, il costante incremento del costo dell'energia elettrica, l'incidenza del costo del personale, nel mancato aumento di capitale da parte dei soci, previsto dal c.d. Piano Pozzoli di risanamento del dicembre 2018;

 22

- la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 161 co. 2, L.Fall. è regolare e completa; le relazioni attestative ex art. 161 co. 3 e 186-bis, co. 2, lett. b) così come la relazione asseverata ex art. 160, co. 2 L.F sono esaustive e congruamente motivate, e vi è stata l'allegazione, unitamente alla proposta concordataria, di tutta la documentazione richiesta, e di una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di insolvenza e l'indicazione delle strategie d'intervento, il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale, le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;

-è stata allegata la relazione di un professionista indipendente attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano , nonché alla convenienza della proposta concordataria rispetto alla prospettiva liquidatoria;

-vi è in atti la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

-la proposta formulata ex art. 182 ter l.f. è stata regolarmente presentata agli uffici interessati, è accompagnata dalla prescritta relazione del professionista e rispetta le condizioni previste da tale norma, risultando che, relativamente ai debiti erariali gestiti dalle agenzie fiscali e a quelli contributivi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, il piano ne prevede il soddisfacimento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione;

-la suddivisione dei creditori in classi è avvenuta secondo criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici, e assicura a ciascuno un'utilità economicamente rilevante, garantisce la parità di trattamento

 23

dei creditori all'interno di ciascuna classe, oltre che il rispetto delle regole distributive fissate dalle norme codicistiche.

Inoltre, sempre sotto il profilo della regolarità della procedura, l'iter procedimentale successivo all'apertura della procedura si è svolto nella piena osservanza delle prescrizioni e delle scadenze temporali previste dalla legge, con il tempestivo deposito della relazione ex art. 172 L.F. contenente le informazioni utili per i creditori, con la garanzia del contraddittorio (nei limiti delineati dal legislatore) sulle osservazioni oggetto di delibazione da parte del G.D., con il regolare svolgimento delle operazioni di voto e degli adempimenti previsti a carico della società proponente che ha iscritto a ruolo il ricorso per l'omologa e ha provveduto alla comunicazione dell'udienza fissata ai creditori dissenzienti (dovendosi intendere tali solo quelli che hanno espresso voto contrario e non anche quelli che non hanno espresso alcuna dichiarazione di voto); parimenti i CCGG hanno tempestivamente depositato il parere finale ex art. 180 L.F.

Il piano, inoltre, è rispettoso delle prescrizioni imposte dall'art. 186 bis legge fallimentare, in quanto contiene un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.

Il rispetto delle condizioni prescritte per il caso di concordato in continuità è stato confermato anche dai commissari giudiziali nella relazione ex art. 172 L.F. e nel parere finale ex art. 180 L.F. e, dunque, non vi sono ragioni per non confermarne la permanenza in questa sede.

Difatti si è avuto modo di riscontrare sia la completezza e regolarità della documentazione prodotta a supporto della domanda, sia la logicità e congruità delle motivazioni esposte dai professionisti attestatori (a supporto dei giudizi espressi in tema di veridicità dei dati, fattibilità della proposta nei termini sopra precisati e funzionalità della prosecuzione dell'attività d'impresa al miglior soddisfacimento dei creditori), né emergono profili di illegittimità, intesi come contrasto delle previsioni del piano con disposizioni di legge, né aspetti che rendano tout court impraticabili o irrealizzabili le previsioni del piano, per quanto

 24

siano stati opportunamente segnalati dall'organo commissariale, sottoponendoli alla valutazione del ceto creditorio, i non pochi aspetti di criticità, ricollegabili all'incertezza (che ad avviso del Tribunale non è trascurabile) in ordine all'effettiva realizzabilità degli obiettivi prefissati nel piano.

Gli elementi eventualmente incidenti sulla fattibilità del piano, sono già stati già esaustivamente rappresentati e valutati nella relazione commissariale ex art. 172 l.f. e sottoposti al vaglio critico dei creditori che si sono espressi a larga maggioranza in senso favorevole all'accoglimento della proposta, per cui deve ritenersi che gli stessi sono stati accettati dai medesimi, i quali evidentemente hanno valutato, nonostante i margini di incertezza segnalati, la convenienza economica della soluzione concordataria prescelta rispetto a soluzioni alternative, compresa l'inevitabile apertura di altra procedura concorsuale; parimenti sono stati valutati i rischi connessi alla continuazione (sinora tutt'altro che proficua) dell'attività da parte della società.

Sul punto non può sottacersi il preoccupante andamento della gestione post concordataria caratterizzata da risultati negativi, e dal mancato realizzo dei flussi preventivati nel piano industriale per il primo anno, nonché dal sensibile aumento del fabbisogno concordatario (lievitato secondo quanto riferito dai CCGG nel parere reso ai sensi dell'art. 180 L.F. a € 109.084.041), dovuto per larga parte al mancato pagamento dei crediti accumulati nel periodo di osservazione nei confronti dei fornitori dell'energia elettrica, che indubbiamente, in aggiunta agli altri elementi evidenziati sopra evidenziati, accentua i margini di incertezza in ordine alla fattibilità del piano.

Difatti il risultato operativo è negativo sia per il periodo dal 13/07/2022 al 31/12/2022 che per l'intero esercizio 2023, con un miglioramento solo nel primo quadrimestre del 2024 dove il valore assume segno positivo, e ciò nonostante nel periodo concordatario si riscontri un aumento dei ricavi mensili e proventi finanziari rispetto ai periodi precedenti, il tutto a causa dell'incidenza dei costi.

Sulla base dei risultati del periodo di osservazione, è di tutta evidenza che il raggiungimento degli obiettivi prefissati non può prescindere dall'adozione di più

 25

incisive misure finalizzate al contenimento dei costi e di razionalizzazione delle spese correnti, secondo l'auspicio formulato dall'organo commissariale nella relazione ex art. 172 L.F e che non sembra abbia trovato sinora corrispondenza nelle scelte della governance; inoltre, rapportando l'importo delle risorse complessive preventivate rispetto al fabbisogno concordatario, appare imprescindibile l'ulteriore rinegoziazione dei crediti prededucibili maturati durante la fase concordataria, possibile anche a prescindere dalla modifica del piano.

Il Tribunale condivide, altresì i dubbi espressi in ordine al realizzo dei crediti nella misura preventivata per le argomentazioni esposte nelle relazioni dei commissari, e tenuto conto che la società non ha fornito un quadro esaustivo di quanto riscosso durante la gestione concordataria che, secondo quanto già statuito nel decreto di apertura, doveva confluire su apposito conto e non nella gestione corrente.

Quanto al profilo di durata del piano, è da rilevare che il tortuoso iter procedimentale (determinato dalla successiva adozione del provvedimento regionale di affidamento del servizio con la conseguente necessità di adeguamento del piano concordatario e dall'emergenza di fatti potenzialmente rilevanti ai fini dell'utile prosieguo della procedura) ha procrastinato il differimento dei termini di adempimento del concordato (previsto con scadenza 2027) al 2028.

Difatti, tenuto conto che le obbligazioni concordatarie decorrono dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione, la scadenza dei pagamenti per le classi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, fissata nella proposta di concordato, per come modificata, entro quattro anni dall'omologa è da intendersi riferita al 2028.

Per quanto tale annualità non sia coperta dal piano industriale, (che si ferma al 2027 in linea con la scadenza dell'affidamento della gestione del SII dell'ambito distrettuale irpino alla ACS, disposto con decreto n. 44/2023 del Presidente della Regione Campania) è logico ritenere che, in caso di regolare adempimento degli obblighi concordatari nel triennio successivo all'omologa, vi sia la proroga

dell'affidamento in favore della società, stante l'opzione già espressa dall'ente regionale per la gestione pubblica del servizio di riferimento; inoltre i flussi per l'annualità non coperta dal piano non dovrebbe discostarsi significativamente da quelli preventivati per le precedenti annualità.

Pertanto, anche in considerazione dell'incidenza assai modesta dei flussi annuali della continuità rispetto agli altri introiti da destinare al soddisfacimento del fabbisogno concordatario, si ritiene che tale aspetto non sia di per sé ostativo all'omologa del piano.

Va positivamente valutata, ai fini del giudizio prognostico sulla fattibilità del piano in termini economici, la circostanza che a partire dal settembre 2023 la società non ha più dovuto sopportare il costo per l'approvvigionamento energetico presso la centrale di Cassano Irpino, con un apprezzabile beneficio in termini di contenimento delle spese correnti, data l'incidenza di tale voce di spesa sui costi complessivi, che ha consentito una cristallizzazione dell'ingente debitoria accumulata nei confronti del fornitore HERA COMM spa, oggetto di definizione per la parte di credito in prededuzione, avendo la società documentato l'intervenuto accordo con la società fornitrice di energia elettrica HERA COMM spa, che nello specifico prevede il pagamento dilazionato accumulata nel periodo post-concordato, anche con la previsione della soddisfazione di parte del credito nella fase successiva all'omologa quale credito prededucibile.

Resta ancora da verificare in sede di esecuzione del concordato l'incidenza sui flussi finanziari della divisione dell'ambito territoriale attualmente gestito dalla ACS nei due distretti irpino e sannita che doveva essere operativa dal luglio 2024, e che ad oggi non è stata realizzata, e su cui si basa il piano industriale.

In conclusione è ferma convinzione di questo Collegio che il piano concordatario non è scevro di rischi ed elementi di incertezza analiticamente evidenziati dall'organo commissariale, che vanno anche oltre la normale alea che connota la valutazione prognostica sulla performance della società nel periodo di durata prefissato (che caratterizza qualsiasi piano con continuità diretta di durata

 27

pluriennale); tuttavia tali elementi non possono considerarsi di valenza dirimente ovvero tali da rendere la proposta concordataria implausibile ovvero prima facie irrealizzabile o come recita l'attuale CCCI come manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati (art. 112 co 1 lett. g), ritenendosi più che condivisibili le valutazioni finali espresse dai commissari giudiziali che non hanno ravvisato ragioni ostative all'omologa (pur con le riserve di cui si è detto) e tenuto conto della volontà espressa dal ceto creditorio che a larga maggioranza si è espressa in favore della soluzione concordataria, evidentemente ben ponderando sia i rischi connessi alla continuazione dell'attività sia la convenienza rispetto ad altre più drastiche determinazioni che comporterebbe la disgregazione del valore dell'azienda e l'interruzione del servizio di primario interesse generale.

Un'ultima considerazione va fatta in ordine alla sussistenza di elementi ostativi all'omologa ex art. 173 L.F. sia con riferimento al compimento di atti di straordinaria amministrazione, non autorizzati ai sensi dell'art. 167 l. fall., sia in relazione ad atti comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Circa la nozione di atto in frode, occorre richiamare il consolidato principio per cui gli atti di frode vanno intesi, sul piano oggettivo, alla stregua di condotte volte a occultare situazioni di fatto idonee a influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori stessi e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza e integrale rilevanza a fronte di una precedente inadeguata rappresentazione (così Cass. n. 17191/2014, Cass., 15013/2018, Cass. 16977/2022).

Occorre cioè che si riscontri l'esistenza di un dato di fatto occultato afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori, risultando una divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale, ed il carattere doloso di detta divergenza, che può consistere anche nella mera

consapevolezza di aver taciuto il fatto, non essendo necessaria la volontaria preordinazione dell'omissione al conseguimento dell'effetto decettivo.

Alla luce di tali principi ritiene il Tribunale che le vicende penali riguardanti l'ex amministratore della società (di cui l'ultima culminata con l'adozione del sequestro preventivo di somme nella disponibilità dell'Alto Calore) non possono inquadarsi nell'ambito della previsione dell'art 173 L.F. , posto che, a parte il rilievo che i relativi procedimenti sono ancora in itinere (e dunque non vi è statuizione in ordine ai fatti oggetto delle indagini), gli atti in contestazione non appaiono preordinati a recare pregiudizio alla massa dei creditori, ma evidentemente solo al singolo ente erogatore.

Restano da valutare gli effetti sulla tenuta del piano delle eventuali azioni di recupero, conseguenziali alla contestazione mossa nell'ambito dei procedimenti penali, che l'amministrazione finanziaria potrebbe porre in essere per effetto dell'indebita esposizione dei crediti di imposta e all'erogazione del contributo pubblico.

Nemmeno si ritiene ostativa all'omologa del concordato la determinazione della società concernente la pubblicazione del bando per l'assunzione a tempo determinato di un dirigente (cui affidare l'incarico di direttore generale con un compenso annuo previsto di € 150.000,00), oggetto di opportuna segnalazione fatta dai commissari giudiziali nella relazione integrativa del parere reso ai sensi dell'art. 180 L.F., e potenzialmente rilevante sotto il profilo del compimento di atti non autorizzati, in quanto assunta senza la preventiva informativa e autorizzazione degli organi della procedura.

Si premette che, come già rilevato nel provvedimento reso dal G.D. in data 27-7-2023 (in ordine alle comunicazioni trasmesse dalla società relative al rinnovo per cinque settimane del rapporto di lavoro a tempo determinato di n. 54 unità in regime di somministrazione lavoro, e all'assunzione di cinque unità in regime di Staff Leasing per 52 settimane) in tema di attività di impresa, il discrimine tra "ordinaria" e "straordinaria" amministrazione non può ravvisarsi nella natura conservativa dell'atto, "in quanto l'esercizio imprenditoriale presuppone

Cu 29

necessariamente il compimento di atti dispositivi, e non meramente conservativi, sicché la distinzione va fondata, per contro, sulla relazione in cui l'atto si pone con la gestione normale del tipo di impresa e con le relative dimensioni" (Cass. n. 10229/1997; Cass. n. 25952/2011, Cass. nn. 4584/1999 e 256/2004).; in particolare, in riferimento alla vicenda concordataria, è stato precisato che "la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o straordinaria amministrazione dell'atto posto in essere dal debitore senza autorizzazione del giudice delegato, ai fini della eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto stesso ai sensi della L. Fall., art. 167, deve essere compiuta dal giudice di merito tenendo conto che il carattere di atto di straordinaria amministrazione dipende dalla sua idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, in quanto ne determina la riduzione, ovvero lo grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi" (Cass. n. 20291/2005 in senso conforme Cass. 13261/2019).

Alla luce di tale principio possono ritenersi di ordinaria amministrazione gli atti di comune gestione dell'azienda, strettamente aderenti alle finalità e dimensioni del suo patrimonio e quelli che – ancorché comportanti una spesa elevata (Cass. n. 9262/2000) – lo migliorino o anche solo lo conservino, mentre ricadono nell'area della straordinaria amministrazione gli atti suscettibili di ridurlo o gravarlo di pesi o vincoli cui non corrispondano effettive utilità.

Ritiene il Tribunale che in base al suesposto criterio di discriminare, la determinazione in oggetto, in quanto comportante un esborso significativo in relazione al compenso previsto per una figura professionale mai inserita nell'organigramma della società e poco confacente con le più che precarie condizioni economiche e finanziarie (oltre che non in linea con l'auspicata prospettiva di contenimento dei costi di gestione di cui si è detto), vada qualificato come atto di straordinaria amministrazione, e come tale soggetto alla preventiva autorizzazione del G.D. ex art. 167 L.F.; tuttavia, per il profilo che rileva ai fini sanzionatori ex art. 173 L.F., va rimarcato che il compimento di atti non assentiti non comporta, in via automatica, l'inammissibilità della proposta o



la revoca della procedura, dovendosi pur sempre valutare se sia diretto a frodare le ragioni dei creditori, pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda (Cass. 14887/2017, 7066/2016, 3324/2016), così come appare doveroso dare conto di un accertamento se tali atti, al pari di altre omissioni rappresentative dell'andamento gestionale dell'impresa, che resta nell'amministrazione del debitore, si siano ispirati al criterio della migliore soddisfazione dei creditori ovvero siano stati diretti a frodarne le ragioni, così pregiudicando la citata possibilità attuativa.

Ebbene, alla luce dei chiarimenti forniti dalla società nella memoria difensiva in atti, non appare sostenibile né che detta determinazione abbia una finalità distrattiva di risorse da destinare all'adempimento degli obblighi assunti con la proposta concordataria, né tantomeno possa pregiudicare l'attuazione del piano; peraltro, come previsto nel bando, l'assunzione di tale figura è subordinata all'omologa del concordato che, come innanzi sarà esposto, determina la cessazione delle limitazioni poste dall'art. 167 L.F. all'amministrazione e gestione da parte della governance.

Il concordato può, dunque, essere omologato.

L'omologa del concordato preventivo e i provvedimenti consequenziali

Il decreto di omologa, come previsto dall'art. 181 l.f., comporta la chiusura della procedura di omologa aprendo la fase di esecuzione del concordato (che si chiuderà, ove adempiuto, con un decreto di completa esecuzione ex art. 136 comma 3 l.f.).

Per effetto dell'omologa la società ricorrente riacquista la possibilità di disporre del proprio patrimonio e di gestire l'azienda senza il condizionamento degli atti di amministrazione straordinaria, fermo restando la vigilanza degli organi della procedura sull'adempimento del piano concordatario, mentre gli effetti nei confronti dei creditori anteriori al deposito della domanda sono disciplinati dall'art. 184 l.f..

Trattandosi di concordato in continuità diretta, senza previsione di liquidazione di beni aziendali, non si procede alla nomina del liquidatore.



Le modalità di esecuzione del concordato e l'esercizio del dovere di sorveglianza dell'organo commissariale giudiziale, da determinare da parte del Tribunale a norma dell'art. 185 L.F., sono indicate in dispositivo.

Si provvede in dispositivo anche in relazione agli obblighi gravanti sul legale rappresentante della debitrice per il periodo di esecuzione del concordato.

L'esecuzione del piano concordatario avverrà sotto la vigilanza dei Commissari Giudiziali e con modalità tali da consentire un rigoroso e frequente monitoraggio dell'andamento della gestione aziendale.

Quanto alle indicazioni per la fase esecutiva, al fine di garantire l'effettiva destinazione dei fondi al pagamento dei creditori e di evitare distrazione delle risorse esogene (ovvero dei fondi che dovranno essere elargiti dalla Regione Campania), della liquidità già esistente e di quella accumulata a chiusura di ogni semestre di esercizio, nonché delle somme che saranno svincolate dai pignoramenti in corso, la ricorrente dovrà versare i relativi importi su un apposito conto corrente, distinto da quelli in uso per la gestione corrente, non movimentabile per scopi diversi da quelli inerenti l'esecuzione del concordato; tale vincolo di destinazione riguarda anche gli introiti derivanti dal realizzo dei crediti maturati in data antecedente al deposito della domanda di concordato, come già statuito nel provvedimento di apertura della procedura.

Per le spese di procedura concernente il compenso dei commissari giudiziali e di altri ausiliari, è necessario disporre che la società provveda al versamento alla scadenza prevista dell'importo preventivato nel piano, al netto del fondo spese già versato, sul conto intestato alla procedura di concordato, vincolato ai fini di giustizia; i pagamenti delle altre spese prededucibili dei professionisti officati dalla società per l'assistenza e redazione del piano e per le relative attestazioni, saranno effettuati dalla società secondo la tempistica prevista, previa informativa ai CCGG, al pari dei pagamenti degli altri creditori concorsuali.

Si ritiene, altresì, attesi i negativi risultati di gestione nel periodo post-concordato, di imporre precisi obblighi informativi a carico della società, come da dispositivo,

 32

al fine di consentire agli organi della procedura un efficace controllo sull'andamento della gestione della società nel periodo di esecuzione del piano.

Opposizione T.A.V.A. di Angelo Trunfio & C. s.r.l.

Detto creditore ha depositato in data 9 settembre 2024 memoria difensiva, con la quale si duole in primis del mancato riconoscimento della natura privilegiata del credito, e poi del mancato riconoscimento degli interessi di mora.

Va premesso, in conformità dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, che il termine di dieci giorni prima dell'udienza di omologazione di una proposta di concordato, entro il quale l'art. 180, secondo comma L.F. prevede possa con la memoria di costituzione essere proposta opposizione, non viene qualificato come perentorio, nè è prevista alcuna sanzione in caso di inosservanza dello stesso, per cui deve ritenersi ammissibile una costituzione-opposizione formulata anche qualche giorno prima ovvero alla stessa udienza; sotto questo profilo, pertanto, l'opposizione di detto creditore è ammissibile, ancorché presentata oltre il termine previsto dalla citata norma.

Nel merito dell'opposizione si osserva che il credito della T.A.V.A è stato inserito nell'elenco dei creditori ammessi al voto, in quanto chirografario, per l'intero importo relativo alla sorta capitale di € 118.800,44, senza il riconoscimento degli interessi moratori richiesti.

Va senza dubbio confermata la collocazione chirografaria del credito, non essendo applicabile per analogia il privilegio ex art. 2756 c.c. in base alla natura del rapporto contrattuale intercorso tra le parti; ad abundantiam si rileva che detto creditore ha espresso manifestazione di voto contrario, e ciò equivale a rinuncia all'asserita (ma non spettante) collocazione privilegiata del credito insinuato nella procedura di concordato, secondo quanto previsto dall'art.177 L.F.

Anche per il profilo del mancato riconoscimento degli interessi, si condivide la valutazione espressa dai CCGG che hanno considerato solo la sorta capitale, in mancanza di esplicitazione del criterio di determinazione e la decorrenza degli stessi, non altrimenti quantificabili, stante la mancata allegazione delle fatture.

A ciò deve aggiungersi che, come noto, la disciplina del concordato preventivo non prevede un procedimento di verifica dei crediti come è invece stabilito per il fallimento (o liquidazione giudiziale) attraverso l'iter dell'accertamento dello stato passivo ed eventuali giudizi di opposizione e che il commissario giudiziale, sulla base dell'elenco dei creditori (che il debitore ha l'onere di depositare unitamente al ricorso contenente la domanda per l'ammissione al concordato) procede all'esame delle varie ragioni creditorie sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie "rettifiche" e che le determinazioni nell'ambito di detta procedura viene effettuata ai soli fini del voto, restando impregiudicato ogni accertamento sull'esistenza, natura e entità dei crediti, demandato alla sede propria dell'ordinario giudizio di cognizione.

Infine si rileva che la T.A.V.A nella memoria difensiva, senza minimamente porre in discussione la convenienza della proposta concordataria rispetto ad altre ipotesi di tipo liquidatorio, in sede di conclusioni si è limitata a richiedere al Tribunale la verifica sulla fattibilità giuridica e/o economica della procedura, nonché sulla parità di trattamento dei creditori, chiedendo, all'esito, di adottare le decisioni ritenute opportune nell'interesse della massa, senza esternare una specifica contrarietà all'omologa, né tantomeno ha richiesto l'adozione di provvedimenti consequenziali al rigetto della richiesta di omologa.

Sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale

In danno dell'Alto Calore è stata depositata in data 2-10-2024 istanza ex art. 37 CCII dall'avv. Mario di Salvia per un credito di euro 5.083,57, scaturente dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli numero 3110/24, per le spese di giudizio liquidate in suo favore quale difensore antistatario.

Avendo il creditore istante depositato atto di desistenza dal ricorso, va disposta l'archiviazione del procedimento.

Le spese processuali

Il Tribunale ritiene di compensare le spese del procedimento tra il creditore opponente e la società proponente, in considerazione dei motivi del contendere

 34

che concernono la posizione particolare del creditore e non investono i presupposti dell'omologa.

Le spese del procedimento di omologa sono a carico della società proponente e non sono ripetibili.

Nessuna statuizione va fatta, invece, in ordine all'istanza di liquidazione giudiziale, non essendosi instaurato specifico contraddittorio con la società debitrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 180 e segg. L.F., così provvede:

OMOLOGA il concordato preventivo con continuità diretta proposto dalla società Alto Calore Servizi s.p.a., in persona del legale rappresentante, con sede in Avellino, al corso Europa n. 21 (iscritta al Registro delle Imprese di Avellino al n. REA AV-116869, part. Iva 00080810641);

CONFERMA le nomine, quale giudice delegato del dott. Gaetano Guglielmo e, quali commissari giudiziali, degli avv.ti Niccolò Abriani e Rosa D'Ascoli;

DISPONE l'archiviazione del procedimento iscritto al n. 120/2024 P.U. sul ricorso proposto dall'avv. Mario di Salvia;

RIGETTA l'opposizione proposta dalla T.A.V.A. di Angelo Trunfio & C. s.r.l., con integrale compensazione delle spese del procedimento;

DICHIARA non ripetibili le spese del procedimento di omologa;

DICHIARA chiusa la procedura;

DISPONE che il legale rappresentante della società proponente:

- compia tutti gli atti necessari per la concreta attuazione del piano di concordato, segnalando tempestivamente ai Commissari Giudiziali eventuali accadimenti che rendono improbabile o difficoltoso l'adempimento degli obblighi concordatari;
- depositi nel fascicolo telematico della procedura, nel termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'elenco dettagliato dei debiti

 35

maturati e non pagati dalla data di presentazione della domanda di concordato e sino all'omologa, con l'indicazione nominativa dei creditori e dei relativi importi;

- nello stesso termine depositi nel fascicolo telematico l'elenco aggiornato dei crediti pregressi riscossi nel periodo di durata della procedura sino all'omologa, e di quelli da riscuotere, con l'indicazione di tutti i contenziosi attivi e passivi;

- entro il termine di giorni venti dalla chiusura di ciascun trimestre, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, trasmetta ai Commissari Giudiziali una dettagliata relazione illustrativa in ordine all'attuazione del piano industriale e della proposta concordataria, alla situazione contabile, patrimoniale ed economica, riferita alla chiusura di ogni trimestre, corredata da specifica attestazione del regolare pagamento dei debiti maturati nella continuità, in particolare dell'assenza di debiti scaduti nei confronti del fisco, degli enti previdenziali, dei fornitori e dei dipendenti, fornendo adeguate motivazioni in relazione alla maturazione di eventuali pendenze accumulate;

- provveda al versamento alla scadenza prevista dell'importo preventivato nel piano per le spese di procedura, al netto del fondo spese già versato, sul conto intestato alla procedura di concordato, da destinare al pagamento del compenso dei commissari giudiziali, di ausiliari e di eventuali altre spese, che saranno liquidate dal Tribunale e dal G.D.; l'eventuale esubero sarà restituito alla società solo all'esito dell'esecuzione del concordato o di risoluzione anticipata;

- depositi su apposito conto corrente i fondi da destinare all'adempimento del concordato, distinto da quelli in uso per la gestione corrente, non movimentabile per scopi diversi da quelli inerenti l'esecuzione del concordato, come precisato in parte motiva, trasmettendo ai CCGG gli estratti conto trimestrali; su tale conto dovranno confluire anche le somme già incassate per i crediti pregressi alla domanda di concordato, e i successivi introiti derivanti da detti crediti.

AUTORIZZA i Commissari Giudiziali ad effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività inerente alla continuazione diretta dell'attività d'impresa per tutta la durata della procedura, con facoltà di libero accesso alla contabilità, ai sistemi informatici, ai libri sociali e a ogni altro documento della debitrice, compresi i

 36

conti correnti; la società è tenuta in ogni caso a fornire tempestivamente le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti in qualunque momento dagli organi della procedura.

I Commissari Giudiziali vigileranno sulla corretta esecuzione del concordato, relazionando al G.D. di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, e informando questi ultimi dell'iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 L.Fall. in caso di rilevanti inadempimenti.

Per ogni atto di straordinaria amministrazione inerente all'esercizio dell'impresa provvederà il legale rappresentante della società, dandone preventiva comunicazione ai Commissari; la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio, per tutte le attività inerenti all'esercizio dell'impresa ed alla riscossione dei crediti e dei flussi derivanti dall'attività di impresa, appartiene alla società, ma prima di agire o resistere in giudizio il legale rappresentante dovrà informare i Commissari; preventiva comunicazione sarà data anche per le determinazioni relative alla proroga di contratti di lavoro a tempo determinato, assunzione di personale e di conferimento di incarichi a professionisti esterni.

Il legale rappresentante della società provvederà al riparto delle somme in favore dei creditori concorsuali e prededucibili secondo le tempistiche previste, prelevando le relative somme dal conto corrente a ciò dedicato, previa predisposizione di appositi piano di riparto, vistati dai Commissari Giudiziali, fatta salva l'eventuale previsione di eventuali accantonamenti; prima dell'esecuzione di ogni riparto i Commissari Giudiziali ne daranno comunicazione ai creditori i quali potranno far pervenire osservazioni nel termine di giorni dieci dalla comunicazione, che saranno trasmesse dai commissari giudiziali alla società proponente e sulle relative contestazioni si pronuncerà il G.D.

Il legale rappresentante della società depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere dell'organo commissariale.

 37

Resta riservato al giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria o utile nella fase di attuazione del concordato.

Ogni sei mesi successivi alla pubblicazione del presente decreto i Commissari Giudiziali redigeranno un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33 L.F e lo trasmetteranno ai creditori.

Dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 L.F.

Si comunichi alla società proponente, al P.M., al creditore opponente, al ricorrente che ha proposto istanza di liquidazione giudiziale e ai commissari giudiziali, i quali ne daranno notizia a tutti i creditori.

Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 5-11-2024

Il Presidente

(dott. Gaetano Guglielmo)



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Guglielmo', written over the typed name.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI

12/11/2024

CANCELLIERE

Antonio Festa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio Festa', written over the typed name.